



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LE NOVITÀ FISCALI

Parma, 2 febbraio 2012

Premessa

Nel Documento di Economia e di Finanza 2011, l'Italia si è impegnata a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, mediante la realizzazione di una manovra fiscale pari a circa 2,3 punti percentuali del PIL. Di conseguenza, a Luglio, il Governo ha varato l'aggiustamento indicato nel DEF, con l'adozione del D.L. n. 98, recante una correzione fiscale di circa 48 miliardi

A metà agosto, con il riemergere delle tensioni sui mercati finanziari e l'ampliamento dei differenziali di rendimento sui titoli del debito pubblico italiano rispetto ad altri Paesi europei, il Governo ha varato un intervento aggiuntivo, tramite l'adozione del D.L. n. 138 che, integrato da un maxi-emendamento, ha incrementato la correzione complessiva, portandola a 59,8 miliardi

Infine, nell'autunno del 2011, il sommarsi della crisi del debito pubblico, dell'instabilità politica e delle pressioni europee hanno costretto il nuovo Governo ad un'ulteriore intervento tramite il D.L. n. 201 che ha incrementato la correzione di oltre 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, fino ad una riduzione finale sull'indebitamento pari ad oltre 81 miliardi nel 2014

Premessa

Degli oltre 81 miliardi previsti a regime nel 2014, dal complesso delle manovre effettuate nel secondo semestre 2011 circa i due terzi deriveranno da maggiori entrate.

Tale dato porterà ad un aumento record della pressione fiscale che nel 2014 potrebbe sfiorare il 45%.

Dato che potrebbe essere in realtà sottostimato perché su di esso incombono, sia la revisione al ribasso delle prospettive di crescita del PIL nei prossimi anni, per effetto del perdurare della crisi e degli stessi effetti recessivi delle manovre, sia, soprattutto, ulteriori possibili aumenti impositivi indotti dalla manovra sul versante della fiscalità locale, se, come è probabile, l'attivazione dei margini di autonomia tributaria riconosciuti a regioni e comuni, e anticipati al 2012, verranno da essi esercitati per compensare la stretta finanziaria all'interno del patto di stabilità.

EFFETTI DEI DL N. 98, 138 E 201 IN TERMINI DI ENTRATA E DI SPESA

	2012				2013				2014			
	DL 98	DL 138	DL 201	TOTALE	DL 98	DL 138	DL 201	TOTALE	DL 98	DL 138	DL 201	TOTALE
STRUTTURA DELLE MANOVRE IN MILIONI DI EURO												
Maggiori entrate	7.083	14.068	25.483	46.634	13.839	22.121	24.584	60.544	29.594	10.521	24.115	64.230
Minori entrate	-474		-7.587	-8.061	-520		-10.199	-10.719	-766		-12.024	-12.790
Entrate nette	6.609	14.068	17.896	38.573	13.319	22.121	14.385	49.825	28.828	10.521	12.091	51.440
Maggiori spese	4.110	2.024	4.554	10.688	1.340	88	3.609	5.037	1.640	196	3.646	5.482
Minori spese	-3.079	-10.654	-6.843	-20.576	-12.427	-7.826	-10.534	-30.787	-20.784	-1.497	-12.979	-35.260
Spese nette	1.031	-8.630	-2.289	-9.888	-11.087	-7.738	-6.925	-25.750	-19.144	-1.301	-9.333	-29.778
EFFETTI SULL'INDEBITAMENTO												
	-5.578	-22.698	-20.185	-48.461	-24.406	-29.859	-21.310	-75.575	-47.972	-11.822	-21.424	-81.218
COMPOSIZIONE DELLE MANOVRE IN PERCENTUALE												
Entrate nette	118%	62%	89%	80%	55%	74%	68%	66%	60%	89%	56%	63%
Spese nette	-18%	38%	11%	20%	45%	26%	32%	34%	40%	11%	44%	37%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RIFORMA FISCALE ED ASSISTENZIALE

Le aspettative, dalle quali nasceva la necessità della riforma fiscale erano, in via prioritaria, le seguenti: riduzione del prelievo sui redditi da lavoro (tra i più elevati a livello mondiale), finalizzata al contenimento del cuneo fiscale e al rilancio dei consumi; semplificazione dei tributi e degli adempimenti, finalizzata al contenimento degli oneri amministrativi e dell'incertezza per le imprese.

La delega fiscale è, però, “caduta” in un momento particolare della crisi politica e finanziaria per il Paese e le sue ragioni, già nell'impostazione di base, si sono dovute piegare alle esigenze di bilancio, per cui dall'attuazione della delega deve derivare *“non solo la compensazione degli oneri ma anche un differenziale positivo, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 4 miliardi di euro per l'anno 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.”*.

In sostanza, la riforma fiscale e assistenziale non viene più varata per abbassare la pressione fiscale, bensì per ridurre l'indebitamento attraverso maggiori entrate.

RIFORMA FISCALE ED ASSISTENZIALE

IL D.L. N. 138 NON SOLO ACCELERA DI UN ANNO GLI EFFETTI FINANZIARI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE, MA, ANTICIPANDO ANCHE L'AUMENTO DELL'IVA E DELL'ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE SULLE RENDITE FINANZIARIE, SOTTRAE ALLA RIFORMA FISCALE BUONA PARTE DELLE GIÀ SCARNE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E SULLE IMPRESE.

CON IL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, VIENE ANTICIPATO UN ALTRO PILASTRO DELLA RIFORMA FISCALE: IL REGIME FISCALE C.D ACE (*Aiuto alla Crescita Economica*)

DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201

NUOVA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA



A decorrere dal 1° ottobre 2012, le aliquote Iva del 10% e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

Le disposizioni sull'aumento dell'aliquota IVA non si applicano, qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 (anziché 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LE MISURE CHE INTRODUCONO LA PATRIMONIALE

IMPOSTA PATRIMONIALE

In Italia non esiste un'imposta generale sul patrimonio.

Sono però in vigore alcune imposte reali (cioè speciali), sulle singole proprietà, il cui numero è aumentato in seguito all'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

In specie, accanto alle già esistenti:

- imposta di successione, che ha oggi un'aliquota tra il 4 e l'8 per cento, a seconda dei casi, e franchigie di 1 milione di euro per parenti in linea retta e di 100 mila euro per fratelli e sorelle;
- imposta di registro (sul trasferimento di immobili), la cui aliquota varia tra il 4 e il 20 per cento, nel caso di immobili venduti entro i quattro anni dalla costruzione.

IMPOSTA PATRIMONIALE

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha:

- reintrodotto l'imposta sul possesso degli immobili (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'aliquota base è pari allo 0,76% (per l'abitazione principale è pari allo 0,4%), da calcolarsi sulla rendita catastale rivalutata con nuovi moltiplicatori;
- rivisto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la tariffa dell'imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

IMPOSTA PATRIMONIALE

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito:

- a partire dal 2012, una addizionale erariale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, pari a 20 euro, per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt;
- dal 1° maggio 2012, una tassa annuale per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati;
- dal 6 dicembre 2011, una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo.

IMPOSTA PATRIMONIALE

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, a decorre dal 2011:

- un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato., nella misura dello 0,76% del valore degli immobili stessi;
- un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie.

Inoltre, le attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione in seguito al c.d. "scudo fiscale" (art. 13-bis D.L. n. 78/2009 e artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001) sono soggette a una imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

IMPOSTA PATRIMONIALE

Per le attività finanziarie detenute in Italia, la tassazione non riguarda il valore, ma il loro rendimento.

In seguito alle modifiche apportate con il D.L. n. 138 del 2001, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi di capitale (art. 44 del T.U.I.R.) e sui redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies T.U.I.R.) sono stabilite nella misura del 20%.

La nuova aliquota non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento e sui capital gain derivanti da: obbligazioni e altri titoli Stato; obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nell'elenco c.d. "white list"; titoli di risparmio per l'economia meridionale; prestiti obbligazionari emessi dai percettori negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Inoltre, non si applica sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list (la ritenuta a titolo d'imposta è dell'1,375 %) e sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (che, quindi, continua a scontare l'imposta sostitutiva dell'11%).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

STUDI DI SETTORE

TERMINE DI PUBBLICAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 98, a decorre dal periodo di imposta 2012:

1. gli studi di settore debbono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;
2. eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Con l'art. 2, c.35, del D.L. n. 138, è stato stabilito che anche eventuali integrazioni necessarie per aggiornare o istituire gli indicatori di normalità economica possono essere effettuate entro il 31 marzo.

INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti

(si applica la misura massima della sanzione prevista dall'art. 8, c.1, del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 2.065€)

Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti e Dichiarazione infedele ai fini delle II.DD., IRAP e IVA

(la misura minima e massima delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione è elevata del 50%).

A condizione che:

- la presentazione della comunicazione sia dovuta;
- il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivoltogli dall'Agenzia delle Entrate.

La disposizione in argomento si applica con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 98).

INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

*Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
oppure*

*Indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore
insussistenti*

(L'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo puro)

A condizione che:

➤venga rilevata è che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima, qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.

La disposizione in argomento si applica con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 98).

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

A decorrere dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011, trovano applicazione nuove, e più favorevoli, regole sull'inibizione agli accertamenti di tipo presuntivo per i soggetti “congrui e coerenti”.

- sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi, basati sulle presunzioni semplici;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento, salvo l'ipotesi di comportamenti penalmente rilevanti (ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di un quinto).

Semprechè:

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di coerenza.

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

Per i soggetti che, invece, risultano “non congrui” viene stabilito che risulteranno destinatari di specifici piani di controllo, tenendo conto anche delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.

Inoltre, per coloro che non risultano essere “coerenti” rispetto ai risultati degli indicatori, oltre che “non congrui”, viene stabilito che i controlli saranno svolti con l’utilizzo delle indagini finanziarie.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Novità in tema di accertamento e riscossione

Al fine di rendere più tempestiva ed efficace la realizzazione della pretesa tributaria, con l'art. 29, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il legislatore ha innovato profondamente la disciplina della riscossione delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IVA e delle relative sanzioni, stabilendo che



gli avvisi di accertamento debbano contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi riportati, nonché l'avvertimento al debitore che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione del credito tributario è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

IN ALTRI TERMINI, LA FUNZIONE DI TITOLO ESECUTIVO VIENE ORA ATTRIBUITA ALLO STESSO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Novità in tema di accertamento e riscossione

La disciplina del neo-introdotto istituto dell'accertamento esecutivo, contenuta nell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, è già stata oggetto di importanti modifiche ad opera, prima, del cosiddetto "Decreto Sviluppo" e, poi, della "Manovra correttiva" 2011.

Le modifiche sono state fortemente volute dalle Associazioni di categoria al fine di concedere più tempo per conoscere gli effetti del nuovo istituto, e di introdurre maggiori garanzie a favore del contribuente.

1. lo *start up* dell'accertamento esecutivo è stato posticipato al 1° ottobre 2011 (anziché 1° luglio);
2. l'esecuzione forzata, conseguente agli avvisi di accertamento, aventi efficacia esecutiva è sospesa *ex lege* per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di affidamento del credito all'agente della riscossione. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Novità in tema di accertamento e riscossione

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'ADOZIONE DELL'IPOTECA ESATTORIALE



La vigente normativa (art. 77 del DPR m. 602 del 1973), in tema di iscrizione di ipoteca, dispone che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Le novità sono le seguenti:

1. nell'ipotesi in cui il debitore è proprietario di un immobile, presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica, si pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di notificare una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca;

Novità in tema di accertamento e riscossione

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'ADOZIONE DELL'IPOTECA ESATTORIALE



2. **l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:**
 - **20.000 euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale;**
 - **8.000 euro, negli altri casi.**

Semplificazioni in tema di accertamento e riscossione

RIDUZIONE DALLA METÀ AD 1/3 DELLE SOMME RISCUOTIBILI IN CASO DI ACCERTAMENTI, PER II.DD., IVA ED IRAP, OGGETTO DI RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE



Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 602, le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli (dunque, immediatamente riscuotibili), dopo la notifica dell'atto di accertamento, per 1/3, anziché per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

NUOVO REDDITOMETRO

NUOVO REDDITOMETRO



NORMA DI RIFERIMENTO

Articolo 38 D.P.R. 600/1973

Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza

NUOVO REDDITOMETRO

LA LEGGE SI RIFERISCE AD UNO STRUMENTO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO

*MA È CHIARO CHE IL NUOVO REDDITOMETRO DEVE INNANZITUTTO ASSUMERE UNA
SPECIFICA VALENZA AI FINI DELLA COMPLIANCE*



*STRUMENTO DI “ORIENTAMENTO”
PER TUTTI I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE*



*SULLA “COERENZA” DEL REDDITO DICHIARATO
RISPETTO ALLA CAPACITÀ DI SPESA*

NUOVO REDDITOMETRO

Nell'ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito

Le voci si possono aggregare in 7 categorie:

- abitazione
- mezzi di trasporto
- assicurazioni e contributi
- istruzione
- attività sportive e ricreative e cura della persona
- altre spese significative
- investimenti immobiliari e mobiliari netti

NUOVO REDDITOMETRO

ABITAZIONE



Abitazione principale
Altre abitazioni
Mutui
Ristrutturazioni
Intermediazioni immobiliari
Collaboratori domestici
Elettrodomestici
Apparecchiature elettroniche
Arredi
Energia elettrica
Telefonia fissa e mobile
Gas

MEZZI DI TRASPORTO



Automobili
Minicar
Caravan
Moto
Natanti ed imbarcazioni
Aeromobili
Mezzi di trasporto in leasing o noleggio

NUOVO REDDITOMETRO

ASSICURAZIONI



Responsabilità civile
Incendio e furto
Vita
Danni
Infortuni
Malattia
Altro

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI



Obbligatori
Volontari
Previdenza complementare

ISTRUZIONE



Asili nido
Scuola per l'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria
Corsi di lingue straniere
Soggiorni studio all'estero
Corsi universitari
Tutoraggio, corsi di preparazione
agli esami
Scuole di specializzazione
Master
Canoni di locazione per studenti
universitari

NUOVO REDDITOMETRO

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE CURA DELLA PERSONA



Attività sportive
Circoli culturali
Circoli ricreativi
Cavalli
Abbonamenti pay-tv
Giocchi on-line
Abbonamenti eventi sportivi e culturali
Viaggi organizzati
Alberghi
Centri benessere
Altri servizi per la cura della persona

ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE



Oggetti d' arte o antiquariato
Gioielli e preziosi
Veterinarie
Donazioni in denaro a favore di ONLUS e simili
Assegni periodici corrisposti al coniuge
Donazioni effettuate

NUOVO REDDITOMETRO

INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI

(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all'anno in stima)

- FABBRICATI
- TERRENI
- NATANTI ED IMBARCAZIONI
- AUTOVEICOLI
- MOTOVEICOLI
- CARAVAN
- MINICAR
- AEROMOBILI
- AZIONI
- OBBLIGAZIONI
- CONFERIMENTI

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- FONDI D'INVESTIMENTO
- DERIVATI
- CERTIFICATI DI DEPOSITO
- PRONTI CONTRO TERMINE
- BUONI POSTALI FRUTTIFERI
- CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI
- ALTRI PRODOTTI FINANZIARI
- VALUTA ESTERA
- ORO
- NUMISMATICA

NUOVO REDDITOMETRO

ELEMENTI INDICATIVI DI
CAPACITÁ CONTRIBUTIVA

RELAZIONE CON



LE RELAZIONI VENGONO INDIVIDUATE CON UNA METODOLOGIA STATISTICO-MATEMATICA APPLICATA CON RIFERIMENTO A GRUPPI OMOGENEI DI FAMIGLIE DIFFERENZIATI PER AREE GEOGRAFICHE

LE FAMIGLIE CONSIDERATE SONO OLTRE 22 MILIONI (PER COMPLESSIVI CIRCA 50 MILIONI DI SOGGETTI)

NUOVO REDDITOMETRO

I PASSI DELLA METODOLOGIA

Individuazione di **gruppi omogenei di famiglie**




Selezione delle famiglie in condizione di normalità
con riferimento ad indicatori di coerenza, tra le voci indicative di capacità di
spesa e il reddito dichiarato



**Stima della relazione tra reddito e voci indicative della capacità di spesa
(funzione di regressione)**

NUOVO REDDITOMETRO

INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI (55)



Persona sola con meno di 35 anni	Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con 1 figlio	Monogenitore
Persona sola con età tra 35 e 64 anni	Coppia tra 35 anni e 64 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con 2 figli	Altra tipologia
Persona sola con più di 65 anni	Coppia con più di 65 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con più di 2 figli	

AREA GEOGRAFICA



NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE
------------	----------	--------	-----	-------

NUOVO REDDITOMETRO

VIENE FORNITO AL CONTRIBUENTE UN SOFTWARE IN MODO DA POTER CONFRONTARE
IL REDDITO CHE SI APPRESTA
A DICHIARARE CON LA PRESUNTA CAPACITÀ DI SPESA



RISCHIO ALTO	SCOSTAMENTO MOLTO ELEVATO INDICATORI SPECIFICI DI CONFERMA	SELEZIONE PER CONTROLLI ORDINARI APPROFONDITI
RISCHIO MEDIO	SCOSTAMENTO ELEVATO + INDICATORI SPECIFICI DI CONFERMA	SELEZIONE PER EVENTUALE ACCERTAMENTO DI NATURA PRESUNTIVA
RISCHIO BASSO	SCOSTAMENTO BASSO	NESSUNA SELEZIONE

N.B. IN MANCANZA DELLA CONFERMA DEL RISCHIO MEDIANTE GLI INDICATORI SPECIFICI LA POSIZIONE VIENE “DECLASSIFICATA” NELLA/NELLE CATEGORIE INFERIORI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

NOVITÀ PER LE IMPRESE

DEDUZIONE DA IRES ED IRPEF DELLA QUOTA IRAP RIFERITA AL COSTO DEL LAVORO



A decorrere dal 2012:

- è ammesso in deduzione dal reddito di impresa un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni già vigenti;
- vengono incrementate le deduzioni ai fini IRAP (per un totale di 15.200 € e di 24.400 € se si tratta di Regioni del sud) per i lavoratori dipendenti nel caso in cui si tratti di lavoratrici o giovani con età inferiore a 35 anni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



A decorrere dal 31 dicembre 2012, al TUIR, è aggiunto l'art. 16-bis, avente ad oggetto la detrazione del 36% delle spese documentate e sostenute, fino ad un ammontare complessivo di 48.000 €, dal contribuente in relazione, tra le altre, a spese di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e conseguenti a calamità naturali.

A.C.E.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (A.C.E.)



A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, è possibile dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società soggette ad IRES, un importo da determinarsi mediante applicazione di un'aliquota (fissata al 3% per il primo triennio) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il nuovo regime trova applicazione anche con riferimento alle imprese individuali e alle società di persone, purché in contabilità ordinaria, secondo modalità da definirsi con decreto

REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTI:

invio telematico
all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture
emesse e ricevute e delle
risultanze degli acquisti e delle
cessioni non soggetti a fattura;

Istituzione di un conto corrente
dedicato ai movimenti finanziari
relativi all'attività artistica,
professionale o di impresa
esercitata.

BENEFICI:

semplificazione degli
adempimenti amministrativi;
assistenza negli adempimenti
amministrativi da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
accelerazione del rimborso o
della compensazione dei crediti
IVA;
riduzione di un anno dei termini
di decadenza per l'attività di
accertamento, salvo il caso di
violazione che configurino reati
penali.

D.L. N. 70 DEL 2011: SEMPLIFICAZIONI

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: vengono innalzate le soglie del volume dei ricavi per accedere alla contabilità semplificata: la nuova soglia è fissata a 400.000 € di ricavi per imprese di servizi e in 700.000 € per le altre;

COMUNICAZIONE TELEMATICA PER OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3.000 €: vengono esclusi da tale adempimento gli acquisti effettuati da contribuenti, non soggetti passivi d'imposta, il cui pagamento avviene attraverso carte di credito, bancomat e carte prepagate;

BENI OBSOLETI: viene raddoppiato da 10 milioni delle vecchie lire a 10 mila € il valore dei beni obsoleti di cui le imprese possono disfarsi con il solo atto notorio, senza comunicazioni preventive all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;

FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300 €: viene raddoppiato l'importo delle fatture al di sotto del quale è ammessa l'annotazione attraverso un unico documento riepilogativo mensile;